Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1981, n. 389.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, concernente finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, concernente finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 5, *secondo comma, le parole*: « e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983 » *sono sostituite dalle seguenti*: « . Per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 si provvede in sede di legge finanziaria »;

dopo l'articolo 6, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 6-*bis*. — Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1981, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, da destinare agli interventi nei territori meridionali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Rossore, addì 24 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE — LA MALFA — ANDREATTA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 luglio 1981.

Qualifica di strada provinciale con diritto di precedenza per la strada provinciale n. 88 « Cogollo ».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera della giunta provinciale di Ravenna n. 13183 del 12 luglio 1978, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » della strada provinciale n. 88 « Cogollo » di Km 5,000;

Vista la relazione tecnica dell'ufficio regionale circolazione e traffico del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna - Bologna 26 maggio 1981;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazioni e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 88 « Cogollo » di Km 5,000 con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione stop. Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separono il presegnale dal segnale e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un arresto all'incrocio (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1960);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di identificazione di cui alla fig. 102 del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale, « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(4542)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 luglio 1981.

Erogazione di un aiuto comunitario per i semi di soia per la campagna di commercializzazione 1981-82.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia;

Visto il regolamento (CEE) n. 1724/80 del Consiglio del 30 giugno 1980 come modificato dal regolamento n. 1781/81 del 30 giugno 1981 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia;

Considerata la necessità e l'urgenza di emanare le disposizioni di esecuzione dei sopraspecificati regolamenti comunitari, con particolare riguardo alle modalità ed ai termini di deposito dei contratti di cui all'art. 2 del citato regolamento n. 1724/80;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1978, n. 144, relativa alla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per l'attuazione di un'organizzazione comune nel settore dei grassi;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del riconoscimento del diritto all'integrazione per i semi di soia prevista dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio del 24 luglio 1979 vanno osservati, per i semi raccolti nella Comunità nell'anno 1981, le disposizioni stabilite con il presente decreto in attuazione della normativa specificata in premessa.

Art. 2.

L'integrazione di cui al precedente art. 1 è concessa, dietro domanda, a favore del primo acquirente dei semi che soddisfi alle condizioni ed osservi gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari disciplinanti la materia e che in particolare:

disponga di impianti sufficienti al magazzinaggio dei semi di soia;

immagazzini i semi raccolti nella Comunità in locali diversi da quelli in cui vengono depositati i semi di soia importati da Paesi terzi;

per i semi raccolti nella Comunità, tenga una contabilità di magazzino distinta da quella relativa ai semi di origine extra comunitaria;

abbia stipulato con il produttore un contratto scritto di acquisto dei semi, in conformità a quanto stabilito dalle corrispondenti disposizioni applicative.

Art. 3.

Il primo acquirente dei semi di soia, che intenda beneficiare dell'integrazione di cui al presente decreto, entro e non oltre il 15 agosto 1981, dovrà depositare presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., via Palestro, 81, Roma, il contratto di cui al precedente articolo.

In tale contratto, oltre alle indicazioni concernenti le parti contraenti e quelle relative alla superficie in cui verranno raccolti i semi, deve essere previsto:

l'obbligo per il produttore di consegnare e per il primo acquirente di prendere in consegna la totalità dei semi, di qualità sana, leale e mercantile, che saranno raccolti nella superficie interessata;

l'obbligo per il primo acquirente di pagare al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo che sarà fissato dal Consiglio CEE.

Art. 4.

L'importo unitario dell'integrazione, che sarà fissato due volte al mese nell'ambito del periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di soia, è quello valido il giorno della presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato.

Detta domanda può essere presentata, entro e non oltre il 31 marzo 1982, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. che in seguito sarà indicata con la sola sigla A.I.M.A.

Per le domande presentate prima del 1° novembre 1981 l'importo dell'integrazione da concedere è quello valido il 1° novembre 1981.

Art. 5.

Al pagamento dell'integrazione di cui al presente decreto provvede l'A.I.M.A., con l'osservanza anche degli altri regolamenti comunitari disciplinanti la materia.

La predetta Azienda di Stato è tenuta a comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per gli adempimenti di competenza:

entro il 15 settembre 1981, il numero dei contratti depositati e la relativa superficie totale;

entro il 15 aprile 1982, i quantitativi di semi per i quali è stata chiesta l'integrazione;

entro il 15 novembre 1982, i quantitativi di semi per i quali è stata corrisposta l'integrazione.

Art. 6.

I controlli e la determinazione dei semi ammissibili all'integrazione, ai fini del riconoscimento del relativo diritto, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, vengono eseguiti dall'A.I.M.A. la quale può avvalersi dei nuclei di accertamento delle produzioni olivicole istituiti ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

I controlli per sondaggio di cui all'art. 5 paragrafo 1 del regolamento n. 1724/80 come modificato al regolamento (CEE) n. 1781/81, devono riguardare almeno il 10 % della totalità delle superfici denunciate ai fini della concessione dell'integrazione.

Art. 7.

Chiunque ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatte, soggiace, per effetto delle false dichiarazioni, alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4453)

DECRETO 13 luglio 1981.

Dichiarazione dell'importanza internazionale del complesso di zone umide costiere dell'Emilia-Romagna per effetto della « Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici » firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173, del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerata l'entrata in vigore per l'Italia della predetta convenzione, intervenuta il 14 aprile 1977, ai sensi dell'art. 10, par. 2, della convenzione medesima;

Considerati i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, specialmente come habitat degli uccelli acquatici », tenutasi a Cagliari, dal 24 al 29 novembre 1980 (« Criteri di Cagliari »);

Visto che a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della « Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici », tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, vennero a suo tempo indicate alcune zone umide di interesse internazionale;

Considerato che a norma dell'art. 2, n. 5, le parti contraenti tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco precitato altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato che le zone umide denominate « Valle di Gorino e territori limitrofi », « Valli Bertuzzi e specchi d'acqua limitrofi », « Valli residue nel comprensorio di Comacchio (Fattibello, Fossa di Porto, Campo, Lido di Magnavacca ed altre minori) », « Piallassa della Baiona e territori limitrofi », « Ortazzo e territori limitrofi », « Saline di Cervia » formano un importantissimo complesso di biotopi, prevalentemente acquatici, esteso su una superficie totale di circa 20.900 Ha. e che le stesse svolgono un insostituibile ruolo ambientale, con specifico riguardo alla ornitofauna tipica delle zone umide ed alla vegetazione alofilo-igrofila di tali aree;

Riconosciuto in particolare:

che la « Valle di Gorino e territori limitrofi » è un braccio di mare incompletamente chiuso verso il mare aperto da una serie di dune detti « scanni », con vegetazione psammofila sulle dune e vegetazione alofilo-igrofila sugli scanni semisommersi, ed importanti popolamenti igrofili di *Zostera marina,* ed algali di fondo di *Gracilaria confervoides;* che in tale area affluiscono inoltre notevoli quantitativi di acqua dolce provenienti dal Po di Goro, che determinano zone con fragmiteti, scirpeti e popolamenti di *Potamogetum pectinata;*

che la « Valle Bertuzzi e gli specchi d'acqua limitrofi » (Valle Cantone e Valle Nuova) è un'ampia laguna solcata in senso nord-sud da allineamenti di dune con vegetazione alofilo-igrofila (ascrivibile soprattutto allo *Juncetum maritimi*) e con differenziazioni psammofile, cui si aggiungono importanti lembi relitti di lecceta (*Quercus ilex*), testimoni della alta potenzialità della vegetazione a scherofille mediterranee, anche nell'arco adriatico settentrionale, e con notevole vegetazione igrofila a *Ruppia maritima;*

che le « Valli residue del comprensorio di Comacchio » (Fattibello, Fossa di Porto, Campo, Lido di Magnavacca ed altre minori) costituiscono la più ampia laguna interna italiana, residua di una ben più estesa formazione, di recente in parte prosciugata, e sono caratterizzate peculiarmente dall'essere costellate da piccoli rilievi detti « dossi » e « bari », che ospitano una vegetazione alofilo-igrofila (Salicornieti e Salsoleti) del massimo interesse, essendo inoltre sede, le valli stesse, di importanti insediamenti di vegetagione idrofitica a *Ruppia maritima e Caracee*; e che nel loro ambito tali valli salmastre sono state in parte dolcificate, come nelle zone denominate Boscoforte e Valle Furlana, con conseguente insediamento di vegetazione dulciacquicola (Fragmiteti e Potameti);

che la « Piallassa della Baiona e territori limitrofi » costituisce una laguna con limitatissimi apporti di acqua dolce, e con vegetazione a junceti e salicornieti;

che la zona umida denominata « Ortazzo e territori limitrofi » è costituita da una depressione interdunale tra il cordone dunoso di Classe ed il cordone dunoso attuale, con vegetazione a Scirpeto e con meandri fluviali del torrente Bevano, in cui, per l'introgressione delle acque marine, si determinano formazioni vegetali ad alofite;

che le Saline di Cervia costituiscono un ambiente derivato dalla modificazione antropica, di antica data, di una depressione preesistente, con struttura attuale a bacini molto ampi, il che determina un ambiente che, pur essendo assai modificato rispetto alla *facies* naturale, presenta favorevolissime condizioni abitative per caradriformi ed anseriformi, risultando così una esemplificazione singolare di modificazione ambientale determinata a scopi economici con favorevoli effetti faunistici;

Riconosciuto inoltre che il complesso sopra descritto ospita regolarmente contingenti svernanti di anseriformi e di folaghe di molto superiori entrambi a 10.000 individui, e che, in particolare:

a) la Valle Furlana, nel comprensorio di Comacchio, ha negli anni 1975 e 1977 ospitato 25.000 Moriglioni (*Aythya ferina*) con un valore medio superiore a 21.000 individui, e 28.000 Folaghe (*Fulica atra*) nel 1977, con un valore medio di 21.750 individui;

b) le Vene di Bellocchio, pure nel comprensorio di Comacchio, hanno ospitato, nel 1976, 16.000 Moriglioni (*Aythya ferina*) e 10.000 Folaghe (*Fulica atra*), ed oltre 33.000 uccelli acquatici di otto specie diverse;

c) la Valle di Gorino ha ospitato 6.200 Morette (*Aythya fuligula*) nel 1977, con un valore medio di 5.500 esemplari;

d) la Valle Lido di Magnavacca ha ospitato, nel 1977, 25.000 Folaghe (*Fulica atra*);

e che pertanto il complesso delle zone umide predette risponde ai criteri approvati a Cagliari, nella conferenza sulla conservazione delle zone umide di importanza internazionale, già citata in quanto:

ospita regolarmente oltre 10.000 anatre di specie diverse;

ospita regolarmente oltre 10.000 folaghe;

è di particolare valore per mantenere la diversità genetica ed ecologica della regione geografica alla quale appartiene, a causa della peculiarità della sua fauna;

ha un valore particolare come habitat di piante e di animali ad uno stadio critico del loro ciclo biologico;

ha un valore particolare per specie e comunità vegetali ed animali endemiche;

costituisce un complesso di zone umide, di diverse categorie, che sono particolarmente caratteristiche della propria regione biogeografica;

e considerato inoltre:

che la Valle di Gorino ed i territori limitrofi, la Valle Bertuzzi e gli specchi d'acqua limitrofi, le Valli residue del comprensorio di Comacchio ed i territori limitrofi, sono compresi nel « Progetto MAR, per la conservazione e la gestione delle lagune, delle torbiere e delle altre zone umide » (1965) elaborato dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, dal Consiglio internazionale per la protezione degli uccelli, e dall'Ufficio internazionale per le ricerche sugli uccelli acquatici;

che le Valli residue del comprensorio di Comacchio, sono comprese nella « Relazione sulla protezione delle lagune e degli stagni costieri della Penisola e delle grandi isole » (1976) del Consiglio nazionale delle ricerche;

che la Valle di Gorino e territori limitrofi e la Valle Bertuzzi e specchi d'acqua limitrofi, sono comprese nel « Programma di ricerca territoriale sulle aree naturali da proteggere » (1971) del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministero dei lavori pubblici;

che la Valle di Gorino e territori limitrofi, le Valli residue del comprensorio di Comacchio, la Valle Bertuzzi e specchi d'acqua limitrofi, sono comprese nel « Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale, meritevoli di conservazione in Italia » (1971), realizzato a cura della Società botanica italiana con il concorso dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Riconosciuto che la dichiarazione di interesse internazionale del complesso di zone umide di che trattasi non contrasta con l'esercizio della pesca professionale — che è tradizionalmente esercitata in alcune delle zone umide di che trattasi — e delle attività del tempo libero, purché il loro esercizio venga regolato tenendo conto della necessità di conservazione delle zone umide stesse, della loro flora e della loro fauna;

Vista la sentenza n. 123, anno 1980, della Corte costituzionale;

Visti l'art. 4, lettera *H*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 ed 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Emilia-Romagna con le note n. 3600/11 del 10 febbraio 1976 e n. XXII/13/3434 del 30 maggio 1977;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso delle zone umide litoranee della Emilia-Romagna denominate Valle di Gorino e territori limitrofi; Valle Bertuzzi e specchi d'acqua limitrofi; Valli residue del Comprensorio di Comacchio (Fattibello, Fossa di Porto, Campo, Lido di Magnavacca ed altre minori) e territori limitrofi; Piallassa della Baiona e territori limitrofi; Ortazzo e territori limitrofi; Saline di Cervia, situate nelle province di Ferrara e di Ravenna (regione Emilia-Romagna) è dichiarato di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nelle planimetrie allegate al presente decreto, per una superficie complessiva di Ha. 20.900 circa.

Art. 2.

La regione Emilia-Romagna, alla cui responsabilità la conservazione e la razionale gestione del complesso delle zone umide di che trattasi resta affidata, assume le opportune iniziative di tutela delle aree stesse, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

VALLE BERTUZZI
e specchi d'acqua limitrofi

Sup. Ha 3.100 c.ca

Com.: Codigoro

Prov.: Ferrara

Reg.: Emilia Romagna

•••• confine

Scala 1:100.000

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

Valli residue del comprensorio di Comacchio (Fattibello, Fossa di Porto, Campo, Lido di Magnavacca ed altre minori)

Sup. Ha 13.500 c.ca

Com.: Comacchio, Argenta, Ravenna

Prov.: Ferrara – Ravenna

Reg.: Emilia Romagna

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

PIALASSA DELLA BAIONA
e territori limitrofi

Sup. Ha 1.630 c.ca

Com.: Ravenna

Prov.: Ravenna

Reg. : Emilia

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

ORTAZZO e Territori limitrofi

Sup.: Ha. 440

Com.: Ravenna

Prov.: Ravenna

Reg.: Emilia Romagna

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

(4454)

DECRETO 21 luglio 1981.

Norme per la concessione di un premio a favore dei produttori di carni ovine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2643/80 del Consiglio del 14 ottobre 1980, che stabilisce le norme generali per la concessione di un premio a favore dei produttori di carni ovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2660/80 della commissione del 17 ottobre 1980, che ne stabilisce le modalità di applicazione;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1980, con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore delle carni ovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie disposte dai regolamenti della Comunità europea;

Considerato che, ai sensi dei succitati regolamenti (CEE) n. 1837/80, n. 2643/80; n. 2660/80 il premio è concesso ai produttori, qualora a fine campagna il prezzo di mercato risulti inferiore a quello di riferimento;

Considerato, altresì, che tale premio può essere liquidato nella misura determinata per la Francia a quei produttori che allevino per almeno due mesi gli agnelli partoriti dalle pecore per le quali richiedono il premio;

Considerato che i regolamenti comunitari demandano agli Stati membri i compiti di controllo ai fini della corresponsione del premio;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni nazionali di attuazione nell'evenienza che si verifichino le condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

Possono presentare le domande per beneficiare del premio di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) numero 1837/80, i produttori, come definiti all'art. 1, lettera *A*, del regolamento (CEE) n. 2643/80, che allevano almeno 10 pecore, come definite allo stesso art. 1 del succitato regolamento.

Art. 2.

I produttori che intendono beneficiare del premio devono presentare domanda in carta semplice in duplice copia, con firma autenticata, nelle forme di legge, indirizzata agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati, in appresso indicati con la dizione « Organismi regionali », nella cui circoscrizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce.

Le domande devono essere presentate per ogni campagna nel periodo dal 1° dicembre al 15 gennaio successivo dai produtori, individualmente o tramite una loro associazione riconosciuta e devono essere redatte in conformità allo schema, di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Nella domanda può essere indicato il numero di agnelli che hanno già compiuto l'età di due mesi e/o che si prevede di allevare oltre tale età e per i quali si chiede il premio della Regione 2 (Francia).

Qualora nel corso della campagna il numero degli agnelli di età superiore a due mesi dovesse variare rispetto a quello dichiarato nella domanda, il richiedente dovrà darne immediata comunicazione all'organismo regionale, onde consentire eventuali controlli e il conseguente adeguamento del premio.

Nella domanda dovrà inoltre essere riportato a titolo indicativo il/o i periodi in cui si prevedono i parti.

Art. 4.

Il richiedente dovrà conservare per almeno sei mesi oltre il termine della campagna le fatture, le ricevute o eventuali altri documenti giustificativi, dai quali risultino le cessioni degli agnelli, delle pecore e delle loro carni.

Art. 5.

Gli organismi regionali provvedono ad un primo esame di regolarità delle domande soltanto ai fini dell'accettazione, rinviando l'istruttoria definitiva al verificarsi delle condizioni previste dalle norme comunitarie per la concessione del premio.

In tal caso gli organismi debbono richiedere apposita certificazione rilasciata dalle autorità locali dagli stessi designate, atte a comprovare la veridicità dei dati relativi alla consistenza dei greggi esposti nelle domande.

Detta certificazione non è necessaria nel caso in cui gli organismi regionali procedano ad accertamenti diretti e sistematici.

Art. 6.

Al massimo entro un mese dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, gli organismi regionali trasmettono all'A.I.M.A. in triplice copia un riepilogo delle domande accettate, compilate secondo lo schema allegato 2.

Copia del riepilogo di cui al comma precedente deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, Divisione III.

Art. 7.

Nel corso della campagna gli organismi regionali procedono a controlli amministrativi, eventualmente integrati con sopralluoghi diretti tendenti ad accertare la rispondenza del numero di pecore esistenti al momento

della presentazione della domanda con quello dichiarato dal richiedente, nonché l'eventuale rispondenza del numero di agnelli che siano stati portati all'età di due mesi con quello indicato dal produttore nella richiesta del premio determinato per la Regione 2 (Francia).

Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento.

In caso vengano rilevate infrazioni ai disposti dei regolamenti comunitari e del presente decreto, non dovute a causa di forza maggiore, copia del verbale di rilevazione deve essere immediatamente inviata all'A.I.M.A.

Sulla base dei verbali di cui al comma precedente l'A.I.M.A., o non procede al pagamento del premio, o provvede ad avviare la procedura per il recupero delle somme pagate.

Art. 8.

In caso di riconoscimento di causa di forza maggiore deve esserne data comunicazione all'A.I.M.A. e al Ministero dell'agricoltura onde consentire il rispetto di quanto disposto all'art. 5 paragrafo 4 ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2660/80.

Art. 9.

Entro il 31 maggio di ogni anno gli organismi regionali trasmettono all'A.I.M.A. in triplice copia l'elenco delle domande definite con atto di liquidazione, compilato secondo lo schema allegato n. 3.

Copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere inviato al Ministero.

Art. 10.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento del premio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il sesto mese successivo alla fine della campagna.

Art. 11.

Il decreto ministeriale 16 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 20 gennaio 1981 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA

Il sottoscritto . . . nato a . . il . . . . . residente in . . . . .,

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della ditta . . . . . avente sede in . . . . chiede che gli venga concesso il premio di cui al Reg. 2660/80, per n. . . . pecore.

Chiede inoltre che per n.. . . pecore venga liquidata l'integrazione del premio sino al livello di quello stimato per la Regione 2 (Francia) in relazione ad altrettanti agnelli che prevede di allevare oltre l'età di due mesi.

A tal fine dichiara:

1) di esercitare l'allevamento di animali della specie ovina in contrada/e . . . . . agro/i . . . . .;

di prevedere il trasferimento temporaneo del gregge in contrada/e . . . . . agro/i . . . . . . nel periodo . . . . . (questa ultima frase va inserita solo in caso di greggi transumanti e solo se il trasferimento del gregge avviene anteriormente al 31 maggio);

2) di avere attualmente in allevamento n. . . . pecore e di destinare alla rimonta n. . . . agnelli;

3) che i parti sono avvenuti (o avverranno presumibilmente) nel periodo . . . .;

4) di essere a conoscenza delle norme comunitarie e nazionali che regolano la concessione del premio ai produttori di carni ovine;

5) di non avere presentato e di non presentare altra domanda a termine del registro n. 2660/80 presso altri organismi regionali della Repubblica italiana.

Il sottoscritto si impegna a conservare per almeno sei mesi oltre il termine della campagna tutti i documenti giustificativi relativi a vendite e cessioni delle pecore, degli agnelli o delle loro carni.

Si impegna inoltre a restituire le somme eventualmente percepite quali premi, in caso di accertata inadempienza alle norme comunitarie e nazionali.

Si impegna a presentare, su richiesta degli organismi regionali la documentazione necessaria a comprovare il numero delle pecore allevate all'atto dell'inoltro della presente domanda.

ALLEGATO 2

SCHEMA DEL RIEPILOGO DELLE DOMANDE ACCETTATE

ASSESSORATO REGIONALE . . . .

COMUNE	Numero aziende interessate	Numero pecore

ALLEGATO 3

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE - CAMPAGNA . . . .

REGIONE . . . . PROVINCIA . . . . UFFICIO . . . . . .

Elenco n. . . . . . .

Corresponsione del premio ai produttori di carni ovine (registri (CEE) n. 1837/80, n. 2643/80, n. 2660/80, n. 2662/80) previe verifiche di cui all'allegato 4 del registro n. 2660/80 e di cui all'art. 7 del decreto ministeriale . . . .
Importo unitario per pecora del premio . . . . . . ECU pari a L. . . . .
Importo unitario per pecora della integrazione . . . . . . ECU pari a L. . . . .

Numero d'ordine dell'elenco (1)	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del richiedente	Luogo e data di nascita	Indirizzo Via - n. - c.a.p. - comune	Premio della Regione 1		Integrazione del premio		Totale importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (3)
					Totale numero pecore	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (2)	Numero pecore	Importo da pagare da parte dell'istituto bancario incaricato lire (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un richiedente.
(2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di pecore e l'importo unitario.
(3) L'importo da pagare deve essere uguale alla somma del premio e dell'integrazione.

N.B. — Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi e delle integrazioni liquidati con l'elenco stesso, gli importi totali dei premi e delle integrazioni, l'importo globale nonché il numero complessivo degli assegni da emettere, nonché il seguente testo dell'atto di liquidazione:

Viste le domande degli allevatori elencate nel n. . . . . fogli costituenti l'elenco; effettuate le verifiche di cui all'art. 4 del regolamento n. 2660/80 e di cui all'art. 8 del decreto ministeriale . . . . Si liquidano gli importi specificati nella colonna 10 a fianco di ciascun nominativo per la somma complessiva di lire . . . . per il totale di capi indicati nelle colonne 6 e 8.

(4478)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 1981.

Approvazione dei modelli per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo dei comuni e delle province per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 24, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, col quale viene disposta una rilevazione di notizie dal conto consuntivo dei comuni e delle province per l'anno 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica nella ripartizione dei mezzi finanziari destinati alla finanza locale;

Considerato che per stabilire il livello dei servizi occorre acquisire, oltre che i dati finanziari desumibili dal conto consuntivo del 1979, anche taluni altri elementi che consentano di stabilire un rapporto immediato tra le spese ed i servizi cui esse sono destinate;

Ritenuto che tale rilevazione deve essere effettuata mediante appositi modelli che devono essere compilati e trasmessi al Ministero dell'Interno entro il termine del 30 settembre 1981;

Ritenuto altresì che l'erogazione del contributo a pareggio del bilancio, nonché della quarta trimestralità dei trasferimenti ordinari, resta subordinata alla presentazione dei predetti modelli;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Sono approvati gli allegati modelli, che fanno parte integrante del presente decreto, per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo dei comuni e delle province per l'anno 1979.

I comuni e le province sono tenuti a compilare e trasmettere i modelli al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 30 settembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1981

p. *Il Ministro dell'interno*
CORDER

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

CODICE . . . .
(Spazio riservato al Ministero dell'interno)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI . . . . . .

Rilevazione dei dati finanziari del conto consuntivo 1979 e dei dati fisici dei servizi (art. 24, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153 e decreto ministeriale n. . del . . .).

PARTE PRIMA

DATI FINANZIARI GLOBALI DEI SERVIZI PROVINCIALI

Impegni totali presi nell'anno 1979 e risultanti dalla gestione di competenza del conto consuntivo 1979:

Titolo I

SPESE CORRENTI

Sezione I. — *Amministrazione generale*

		Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice
Rubrica 1ª — Organi istituzionali	L.	01
Rubrica 2ª — Servizi generali	»	02
Rubrica 3ª — Ufficio tecnico provinciale	»	03
Rubrica 4ª — Gestione e conservazione del patrimonio disponibile	»	04
Rubrica 5ª — Servizio accertamento e riscossione tributi	»	05
Rubrica 6ª — Rubriche varie	»	06
Totale sezione I	L.	07

Sezione II. — *Istruzione e cultura*

Rubrica 1ª — Istruzione tecnica	L.	08
Rubrica 2ª — Istruzione scientifica	»	09
Rubrica 3ª — Provveditorato agli studi	»	10
Rubrica 4ª — Istruzione superiore	»	11
Rubrica 5ª — Assistenza scolastica	»	12
Rubrica 6ª — Musei, biblioteche e pinacoteche	»	13
Rubrica 7ª — Manifestazioni culturali	»	14
Rubrica 8ª — Rubriche varie	»	15
Totale sezione II	L.	16

Sezione III. — *Azione ed interventi nel campo delle abitazioni*

Rubrica 1ª — Servizi inerenti alle abitazioni	L.	17
Rubrica 2ª — Rubriche varie	»	18
Totale sezione III	L.	19

Sezione IV. — *Azione ed interventi in campo sociale*

Rubrica 1ª — Servizio di vigilanza e profilassi igienico-sanitaria	L.	20
Rubrica 2ª — Vigilanza zooiatrica	»	21
Rubrica 3ª — Servizio per il laboratorio provinciale di igiene e profilassi	»	22
Rubrica 4ª — Servizio del consorzio provinciale antitubercoalre	»	23
Rubrica 5ª — Assistenza infermi di mente	»	24
Rubrica 6ª — Servizio assistenza infanzia	»	25
Rubrica 7ª — Assistenza ai ciechi e sordomuti	»	26
Rubrica 8ª — Interventi assistenziali vari	»	27
Rubrica 9ª — Perdite di esercizio di servizi provincializzati	»	28
Rubrica 10ª — Rubriche varie	»	29
Totale sezione IV	L.	30

Sezione V. — *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 1ª — Interventi nel campo dell'agricoltura	L.	31
Rubrica 2ª — Interventi nel campo dell'industria e dell'artigianato	»	32
Rubrica 3ª — Viabilità	»	33
Rubrica 4ª — Interventi nel campo dei trasporti e delle comunicazioni	»	34
Rubrica 5ª — Interventi nel campo del turismo	»	35
Rubrica 6ª — Perdite di esercizio di servizi provincializzati	»	36
Rubrica 7ª — Rubriche varie	»	37
Totale sezione V	L.	38

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

Sezione VI — *Oneri non ripartibili*

Rubrica 1ª — Servizio interessi passivi su mutui e debiti in ammortamento	L.	39
Rubrica 2ª — Restituzione e rimborso di tributi locali	»	40
Rubrica 3ª — Restituzione e rimborso di altre entrate	»	41
Rubrica 4ª — Poste varie correttive delle entrate	»	42
Rubrica 5ª — Erogazioni diverse	»	43
Rubrica 6ª — Fondo di riserva	»	44
Rubrica 7ª — Fondo spese impreviste	»	45
Rubrica 8ª — Ammortamento di beni patrimoniali	»	46
Rubrica 9ª — Rubriche varie	»	47
Totale sezione VI	L.	48
Totale titolo I. — SPESE CORRENTI	L.	49

Titolo II

SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione I — Amministrazione generale	L.	50
Sezione II — Istruzione e cultura	»	51
Sezione III — Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	»	52
Sezione IV — Azione ed interventi in campo sociale	»	53
Sezione V — Azione ed interventi in campo economico	»	54
Sezione VI — Oneri non ripartibili	»	55
Totale titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	L.	56

Titolo III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Totale titolo III. — SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	L.	57

Titolo IV

CONTABILITA' SPECIALI

Parte I — Partite di giro	L.	58
Parte II — Spese degli stabilimenti speciali amministrati dalla provincia	»	59
Totale titolo IV. — CONTABILITA' SPECIALI	L.	60

PARTE SECONDA

DATI FISICI DEI SERVIZI PROVINCIALI E DATI FINANZIARI DI DETTAGLIO

Stato della meccanizzazione

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . rubr . . .

a) Viene utilizzato l'elaboratore elettronico . . SI ☐ 61 NO ☐ 62

b) Nel caso affermativo:

è proprio ☐ 63

è di altri ☐ 64

se lavora per altri indicare la percentuale di utilizzazione . . . % 65

l'entrata accertata per servizi resi ad altri è di L. . . . 66

la spesa complessiva impegnata per il centro elettronico è di . . . L. . . . 67

Codice

c) Servizi effettuati dall'elaboratore:

ragioneria ☐ 68

altri ☐ 69

d) Addetti . . . n. . . . 70

Situazione degli automezzi adibiti agli organi istituzionali e agli altri servizi generali incluso l'ufficio tecnico

Auto . . . n. . . . 71
Moto . . . n. . . . 72
Altri . . . n. . . . 73

Ufficio tecnico provinciale

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . rubric . . .

a) Notizie relative al personale:

ingegneri e architetti . . . n. . . . 74
geometri e periti . . . n. . . . 75

b) Indicazioni sul lavoro espletato:

progetti superiori a L. 30 milioni redatti dall'ufficio nel 1979 . . . n. . . . 76

progetti superiori a L. 30 milioni redatti all'esterno nel 1979 . . . n. . . . 77

direzione di lavori superiori a L. 30 milioni effettuati dall'ufficio . . . n. . . . 78

direzione di lavori superiori a L. 30 milioni effettuati all'esterno . . . n. . . . 79

Assistenza all'infanzia

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . rubric . . .

a) Notizie in ordine al brefotrofio

Esiste brefotrofio . . . SI ☐ 80 NO ☐ 81

Presenze medie di ricoverati nell'anno 1979 . n. . . . 82

b) Notizie in ordine all'assistenza all'infanzia in generale:

madri nubili in condizioni di ricovero . . n. . . . 83
assistiti a domicilio . . . n. . . . 84
bambini ricoverati in istituti esterni . . . n. . . . 85

c) Automezzi . . . n. . . . 86

d) Addetti . . . n. . . . 87

Vigilanza ittica e venatoria

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . rubric . . .

a) Notizie in ordine al personale addetto:

guardie venatorie . . . n. . . . 88
guardie ittiche . . . n. . . . 89

b) Automezzi . . . n. . . . 90

Musei, biblioteche e pinacoteche

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . rubric . . .

a) Notizie in ordine all'esistenza di musei, biblioteche e pinacoteche gestite dall'amministrazione provinciale (nel caso di strutture abbinate indicare solo quella prevalente):

musei . . . n. . . . 91
biblioteche . . . n. . . . 92
pinacoteche . . . n. . . . 93

b) Addetti . . . n. . . . 94

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

—

Manifestazioni culturali

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . rubric . . .

a) Notizie in ordine all'esistenza di luoghi di spettacolo e di cultura gestiti dalla provincia:

teatri	n.	95
palazzi o sedi di congressi	n.	96
sedi di esposizione artistiche	n.	97
cinematografi	n.	98
altri	n.	99

b) Notizie sulla gestione diretta dei luoghi di spettacolo e di cultura:

entrate derivanti dai luoghi di spettacolo e di cultura	L.	100
spese per la gestione diretta di luoghi di spettacolo e di cultura	»	101
contributi della provincia per manifestazioni varie	»	102

Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . rubric . . .

a) Notizie relative alla consistenza patrimoniale:

alloggi	n.	103

b) Contributi per incentivare l'edilizia economica popolare . . . . L. . . . 104

Viabilità

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . rubric . . .

a) Lunghezza delle strade	km.	105
di cui asfaltate	km.	106
di cui in territorio montano	km.	107
b) Superficie delle strade	Ha	108
di cui asfaltate	Ha	109
di cui in territorio montano	Ha	110

c) Forma di gestione della manutenzione strade:

in economia	☐	111
in appalto	☐	112
altre	☐	113

d) Personale:

cantonieri addetti	n.	114

e) Notizie in ordine ai veicoli in dotazione:

spazzaneve	n.	115
macchine operatrici	n.	116
autocarri	n.	117
altri	n.	118

Servizio trasporti

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . rubric . . .

a) Tipo di gestione:

in economia:

gestione diretta	☐	119
stabilimenti speciali	☐	120
in appalto	☐	121
azienda provincializzata	☐	122

consorzio:

capo consorzio	SI ☐	123
	NO ☐	124
altri	☐	125
b) Addetti	n.	126

c) Notizie in ordine alla gestione:

km. percorsi	n.	127
automezzi	n.	128

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

—

entrate competenza 1979 accertate (escluso contributo o perdita)	L.	129
spese competenza 1979 impegnate (escluso utile)	»	130

N.B. — In caso di consorzio i dati devono essere indicati per la quota relativa all'ente.

Data, ...

Il presidente

. . . .

Il segretario

. . . .

CODICE . . . .

(Spazio riservato al Ministero dell'interno)

COMUNE DI . . . . (*Provincia di* . . . .).

Rilevazione dei dati finanziari del conto consuntivo 1979 e dei dati fisici dei servizi (art. 24, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153 e decreto ministeriale n. . . . del .).

Notizie di carattere generale al 31 dicembre 1979

		Codice
		—
Superficie del centro urbano in	Ha	01
Circoscrizioni	n.	02
Nuclei familiari	n.	03
Presenze turistiche nell'anno 1979: giornate	n.	04
Durata della stagione turistica:		
estiva mesi	n.	05
invernale mesi	n.	06

PARTE PRIMA

DATI FINANZIARI GLOBALI DEI SERVIZI COMUNALI

Impegni totali presi nell'anno 1979 e risultanti dalla gestione di competenza del conto consuntivo 1979:

Titolo I

SPESE CORRENTI

Sezione I. — *Amministrazione generale*

		Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice
		—
Rubrica 1ª — Organi istituzionali	L.	07
Rubrica 2ª — Servizi generali	»	08
Rubrica 3ª — Ufficio tecnico	»	09
Rubrica 4ª — Servizio anagrafe e stato civile	»	10
Rubrica 5ª — Servizio statistico	»	11
Rubrica 6ª — Gestione e conservazione del patrimonio disponibile	»	12
Rubrica 7ª — Servizio accertamento e riscossione tributi	»	13
Rubrica 8ª — Affari di culto	»	14
Rubrica 9ª — Interessi passivi sez. amm. gen.le	»	15
Rubrica 10ª — Rubriche varie	»	16
Totale sezione I	L.	17

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

Sezione II. — *Difesa*

Rubrica 1ª — Servizi inerenti alla difesa . . L. . . . 18
Rubrica 2ª — Interessi passivi sez. difesa . . » . . . 19
Rubrica 3ª — Rubriche varie . . . . » . . . 20

Totale sezione II . . . L. . . . 21

Sezione III. — *Giustizia*

Rubrica 1ª — Ufficio del giudice conciliatore . L. . . . 22
Rubrica 2ª — Servizi relativi ad uffici giudiziari diversi . . . . » . . . 23
Rubrica 3ª — Servizio del carcere mandamentale » . . . 24
Rubrica 4ª — Archivio notarile . . . » . . . 25
Rubrica 5ª — Interessi passivi sezione giustizia . » . . . 26
Rubrica 6ª — Rubriche varie . . . . . » . . . 27

Totale sezione III . . . L. . . . 28

Sezione IV. — *Sicurezza pubblica*

Rubrica 1ª — Polizia locale . . . L. . . . 29
Rubrica 2ª — Servizi vari concernenti la sicurezza pubblica . . . » . . . 30
Rubrica 3ª — Interessi passivi sezione sicurezza pubblica . . . » . . . 31
Rubrica 4ª — Rubriche varie . . . » . . . 32

Totale sezione IV . . . L. . . . 33

Sezione V. — *Istruzione e cultura*

Rubrica 1ª — Scuola materna . . . . L. . . . 34
Rubrica 2ª — Istruzione primaria . . . . . » . . . 35
Rubrica 3ª — Ispettorati scolastici e direzioni didattiche . . . . . . » . . . 36
Rubrica 4ª — Istruzione secondaria . . . » . . . 37
Rubrica 5ª — Istruzione superiore . . . . » . . . 38
Rubrica 6ª — Convitti scolastici comunali . . » . . . 39
Rubrica 7ª — Assistenza scolastica . . . » . . . 40
Rubrica 8ª — Servizi di vigilanza e profilassi igienico-sanitaria scolastica . . » . . . 41
Rubrica 9ª — Musei, biblioteche e pinacoteche » . . . 42
Rubrica 10ª — Manifestazioni culturali . . . » . . . 43
Rubrica 11ª — Campi sportivi . . . » . . . 44
Rubrica 12ª — Interessi passivi sezione istruzione e cultura . . . . . » . . . 45
Rubrica 13ª — Rubriche varie . . . . . . » . . . 46

Totale sezione V . . . L . . . 47

Sezione VI. — *Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni*

Rubrica 1ª — Servizi inerenti alle abitazioni . L. . . . 48
Rubrica 2ª — Interessi passivi sezione azioni ed interventi nel campo delle abitazioni . . . . . » . . . 49
Rubrica 3ª — Rubriche varie . . . . » . . . 50

Totale sezione VI . . . L. . . . 51

Sezione VII. — *Azione ed interventi in campo sociale*

Rubrica 1ª — Servizi di vigilanza e profilassi igienico-sanitaria . . L. . . . 52
Rubrica 2ª — Vigilanza zooiatrica . . . . . » . . . 53
Rubrica 3ª — Gestione macello pubblico . . » . . . 54
Rubrica 4ª — Illuminazione pubblica . . . » . . . 55
Rubrica 5ª — Servizio idrico . . . . . » . . . 56
Rubrica 6ª — Servizio fognatura . . . . . » . . . 57
Rubrica 7ª — Servizio nettezza urbana . . . » . . . 58
Rubrica 8ª — Servizio bagni piscine e gabinetti pubblici . . . . L. . . . 59
Rubrica 9ª — Servizio necroscopico e cimiteriale » . . . 60
Rubrica 10ª — Servizio del laboratorio comunale di igiene e profilassi . . . . » . . . 61
Rubrica 11ª — Interventi igienico sanitari vari . » . . . 62
Rubrica 12ª — Assistenza medico chirurgica . » . . . 63
Rubrica 13ª — Assistenza ostetrica . . . . » . . . 64
Rubrica 14ª — Assistenza ospedaliera . . . » . . . 65
Rubrica 15ª — Assistenza farmaceutica . . . » . . . 66
Rubrica 16ª — Servizio assistenza infanzia . . » . . . 67
Rubrica 17ª — Servizio di assistenza ai lavoratori disoccupati . . . . . . » . . . 68
Rubrica 18ª — Assistenza indigenti inabili al lavoro . . . . » . . . 69
Rubrica 19ª — Interventi vari nel campo sociale » . . . 70
Rubrica 20ª — Perdita di esercizio dei servizi municipalizzati:

a) perdita netta servizio illuminazione pubblica . . L. . . . 71
b) perdita netta servizio idrico . . . » . . . 72
c) perdita netta servizio farmaceutico . » . . . 73
d) perdita netta . . » . . . 74
e) perdita netta . . » . . . 75

Totale (a+b+c+d+e) . . . L. . . . 76

Rubrica 21ª — Interessi passivi sezione azione ed interventi in campo sociale . . » . . . 77
Rubrica 22ª — Rubriche varie . . . . . » . . . 78

Totale sezione VII . . . L. . . . 79

Sezione VIII. — *Azioni ed interventi in campo economico*

Rubrica 1ª — Interventi nel campo dell'agricoltura . . . . L. . . . 80
Rubrica 2ª — Interventi nel campo dell'industria e artigianato . . . . » . . . 81
Rubrica 3ª — Interventi nel campo del commercio . . . . » . . . 82
Rubrica 4ª — Gestione mercati pubblici . . » . . . 83
Rubrica 5ª — Fiere e mercati . . . . . . » . . . 84
Rubrica 6ª — Interventi nel campo trasporti e comunicazioni . . . . . » . . . 85
Rubrica 7ª — Interventi nel campo del turismo » . . . 86
Rubrica 8ª — Pubbliche affissioni . . . . » . . . 87
Rubrica 9ª — Viabilità interna . . . . . » . . . 88
Rubrica 10ª — Viabilità esterna . . . . » . . . 89
Rubrica 11ª — Parchi e giardini . . . . » . . . 90
Rubrica 12ª — Urbanistica . . . . . . » . . . 91
Rubrica 13ª — Interventi vari nel campo economico . . . . » . . . 92
Rubrica 14ª — Perdita di esercizio dei servizi municipalizzati:

a) perdita netta servizi trasporto . . . L. . . . 93
b) perdita netta centrale del latte . . » . . . 94
c) perdita netta per servizio gas . . » . . . 95

Totale (a+b+c) . . . L. . . . 96

Rubrica 15ª — Servizi interessi passivi sezione azione ed interventi in campo economico . . . . » . . . 97
Rubrica 16ª — Rubriche varie . . . . . . » . . . 98

Totale sezione VIII . . . L. . . . 99

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

Sezione IX. — *Oneri non ripartibili*

Rubrica 1ª — Servizio interessi passivi su mutui e debiti in ammortamento . L. . . 100
Rubrica 2ª — Restituzione e rimborso tributi locali » . 101
Rubrica 3ª — Restituzione e rimborso altre entrate » . . 102
Rubrica 4ª — Poste varie correttive delle entrate » . 103
Rubrica 5ª — Erogazioni diverse . » . 104
Rubrica 6ª — Fondo di riserva » . 105
Rubrica 7ª — Fondo spese impreviste . . » . 106
Rubrica 8ª — Ammortamenti beni patrimoniali » . 107
Rubrica 9ª — Rubriche varie . . . . » . 108

Totale sezione IX . . L. . . 109

Totale titolo I. — SPESE CORRENTI . . . L. . . . 110

Titolo II

SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione I — Amministrazione generale . L. . . 111
Sezione II — Difesa . . . . . » . 112
Sezione III — Giustizia . . » . 113
Sezione IV — Sicurezza pubblica . » . 114
Sezione V — Istruzione e cultura . . . » . . . 115
Sezione VI — Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni » . 116
Sezione VII — Azioni ed interventi nel campo sociale . . . . . » . . 117
Sezione VIII — Azioni ed interventi in campo economico . . . » . 118
Sezione IX — Oneri non ripartibili . . » . 119

Totale titolo II . . . L. . . . 120

Titolo III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Totale titolo III L. . . 121

Titolo IV

CONTABILITA' SPECIALI

Parte I — Partite di giro . . . L. . . 122
Parte II — Spese degli stabilimenti speciali amministrati dal comune . . . » . . 123

Totale titolo IV . . . L. . . 124

PARTE SECONDA

DATI FISICI DEI SERVIZI COMUNALI E DATI FINANZIARI DI DETTAGLIO

Stato della meccanizzazione

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . .

a) Viene utilizzato l'elaboratore elettronico . SI ☐ 125 NO ☐ 126

b) Nel caso affermativo:
è proprio . . . . ☐ 127
è di altri . . . . ☐ 128
se lavora per altri indicare la percentuale di utilizzazione . . . .% 129

l'entrata accertata per servizi resi ad altri è di L. . . . 130
la spesa complessiva impegnata per il centro elettronico è di . . . . » . . . 131

c) Servizi effettuati dall'elaboratore:
anagrafe . . . . ☐ 132
servizio elettorale . . . . ☐ 133
ragioneria . . . . ☐ 134
emissione bollette . . . . ☐ 135
altri . . . . ☐ 136

d) Addetti . . . . n. . . . 137

Situazione degli automezzi adibiti agli organi istituzionali e agli altri servizi generali incluso l'ufficio tecnico

a) Notzie relative ai veicoli in dotazione:
auto . . . . n. . . . 138
moto . . . . n. . . . 139
altri . . . . n. . . . 140

Ufficio tecnico comunale

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Notizie relative ai veicoli in dotazione:
ingegneri e architetti . . . . . . n. . . . 141
geometri e periti . . . . n. . . . 142

b) Indicazioni sul lavoro espletato:
concessioni edilizie rilasciate nel 1979 . . . n. . . . 143
progetti superiori a L. 30 milioni redatti dall'ufficio nel 1979 . . . . n. . . . 144
progetti superiori a L. 30 milioni redatti all'esterno nel 1979 . . . . n. . . . 145
direzione di lavori superiori a L. 30 milioni effettuata dall'ufficio . . . . . n. . . . 146
direzione di lavori superiori a L. 30 milioni effettuata all'esterno . . . . . . n. . . . 147

Sicurezza pubblica

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Notizie relative ai veicoli in dotazione:
auto . . . . n. . . . 148
moto . . . . n. . . . 149
altri . . . . n. . . . 150

b) Notizie relative al personale ed alla spesa:
addetti . . . . n. . . . 151
spese impegnate per il funzionamento dei mezzi . . . . L. . . . 152

Assistenza scolastica

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Notizie in ordine al servizio trasporto alunni:
esiste trasporto alunni . . . . . . SI ☐ 153 NO ☐ 154
alunni assistiti nel 1979 . . . . n. . . . 155
di cui direttamente . . . . . . n. . . . 156
di cui a mezzo terzi . . . . . . n. . . . 157
media alunni giornalmente trasportati . . n. . . . 158
scuola-bus di proprietà del comune . . . n. . . . 159
spesa annua impegnata per il trasporto alunni L. . . . 160
eventuali contributi dalle famiglie . . . » . . . 161

b) Notizie in ordine alla spesa per la refezione scolastica:
esiste la refezione scolastica . . . . . SI ☐ 162 NO ☐ 163
alunni assistiti . . . . n. . . . 164
pasti giornalieri erogati in media . . . . n. . . . 165

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

spesa annua impegnata per la refezione scolastica . . . . L. . . . 166
eventuali contributi dalle famiglie . . . » . . . 167

c) Addetti . . . . n. . . . 168

Musei, biblioteche e pinacoteche

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . rubric . . .

a) Notizie in ordine alla esistenza di musei, biblioteche e pinacoteche:

musei . . . . n. . . . 169
biblioteche . . . . n. . . . 170
pinacoteche . . . n. . . 171

b) Entrata accertata . . . . L. . . . 172

c) Addetti . . . n. . . . 173

Manifestazioni culturali

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . .

a) Notizie in ordine all'esistenza di luoghi di spettacolo e di coltura gestiti dal comune:

teatri . . . . n. . . 174
palazzi o sedi di congressi . n. . . 175
sede di esposizioni artistiche n. . . 176
cinematografi . n. . . 177
altri . . . . . n. . . 178

b) Notizie sulla gestione diretta dei luoghi di spettacolo e di cultura:

entrate derivanti dai luoghi di spettacolo e di cultura . . . L. . . . 179
spese per la gestione diretta di luoghi di spettacolo e di cultura . . . . » . . 180
contributi dal comune per manifestazioni varie » . . . 181

Campi sportivi

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . .

a) Notizie in ordine all'esistenza di campi sportivi:

stadio . . . . n. . . . 182
palestre (escluse le scolastiche) . . . . n. . . . 183
campi per il gioco del calcio . . . . . n. . . . 184
piscine . . . . n. . . . 185
altri impianti . . . . . n. . . . 186

b) Contributi concessi per lo sport . . . . L. . . . 187

c) Addetti . . . . n. . . . 188

Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Notizie relative alla consistenza patrimoniale:

alloggi . . . . n. . . 189

b) Contributi concessi per incentivare l'edilizia economica e popolare . . . . . L. . . . 190

Gestione macello pubblico

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . rubric . . .

a) Macelli pubblici . . . . n. . . . 191

b) Notizie relative alla gestione dei macelli pubblici:

personale addetto . . . . n. . . . 192
capi macellati nell'anno 1979 . . . n. . . . 193
entrate accertate . . . . L. . . . 194

c) Automezzi adibiti al trasporto carni . . n. . . . 195

Servizio fognatura e depurazione

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . .

a) Notizie in ordine al servizio fognatura:

lunghezza della rete fognante . . km. . . 196
percentuale del centro urbano servito dalla rete fognante . . . . % 197
spesa impegnata per il servizio di fognatura L. . . . 198

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

b) Notizie in ordine all'impianto di depurazione:

esiste impianto di depurazione . . . . SI ☐ 199 NO ☐ 200
proprio . . . . ☐ 201
consorziato . . . . ☐ 202
spesa impegnata per il depuratore . . . L. . . . 203

c) Addetti . . . . n. . . . 204

Servizio necroscopico e cimiteriale

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Notizie in ordine all'esistenza dei cimiteri:

cimiteri . . . . n. . . . 205
di cui nelle frazioni . . . . n. . . . 206

b) Veicoli in dotazione . . . . n. . . . 207

c) Notizie in ordine alla gestione del servizio cimiteriale:

spesa impegnata per manutenzione ordinaria dei cimiteri . . . . L. . . . 208
spesa impegnata per il servizio trasporti . . L. . . . 209

d) Addetti . . . . n. . . . 210

Servizio assistenza infanzia

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Notizie in ordine all'esistenza degli asili nido:

asili nido . . . . n. . . . 211
frequentanti . . . . n. . . . 212

b) Notizie in ordine al personale addetto:

addetti . . . . n. . . . 213
di cui assistenti . . . . n. . . . 214

c) Notizie in ordine alle entrate relative al servizio:

entrate accertate per trasferimenti regionali e provinciali . . . . L. . . . 215
entrate accertate provenienti da famiglie . . L. . . . 216

Servizio assistenza indigenti inabili al lavoro

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Notizie in ordine al tipo di assistenza prestata agli indigenti inabili al lavoro:

assistenza domiciliare . . . . . . SI ☐ 217 NO ☐ 218

ricovero in istituti . . . . SI ☐ 219 NO ☐ 220

b) Notizie in ordine al numero degli addetti e assistiti:

addetti all'assistenza domiciliare . . . n. . . . 221
assistiti domiciliarmente . . . . . n. . . . 222
ricoverati . . . . n. . . . 223

c) Notizie in ordine alle entrate ed alle spese:

contributi dagli assistiti e dalle famiglie . . L. . . . 224
spese impegnate per rette di ricovero . . L. . . . 225
spese impegnate per assistenza domiciliare . L. . . . 226

Mercati pubblici

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . .

a) Notizie in ordine all'esistenza dei mercati:

mercati all'ingrosso ed alla produzione . . n. . . . 227
mercati coperti . . . . n. . . . 228
mercati scoperti . . . . n. . . . 229

b) Notizie relative al personale dei mercati:

addetti ai mercati all'ingrosso ed alla produzione . . . . n. . . . 230
addetti ai mercati coperti . . . . . n. . . . 231
addetti ai mercati scoperti . . . . . n. . . . 232

c) Notizie in ordine alla gestione dei mercati:

entrate accertate . . . . L. . . . 233

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

Fiere e mercati

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Fiere istituzionali . . . . n. . . . 234

Interventi nel campo del turismo

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Notizie in ordine all'esigenza della pro-loco e dell'azienda di soggiorno:

esiste l'associazione pro-loco . . . . SI ☐ 235 NO ☐ 236

esiste l'azienda di soggiorno . . . . SI ☐ 237 NO ☐ 238

b) Notizie in ordine a campeggi ed ostelli nonché al relativo personale:

campeggi . . . . n. . . . 239
ostelli . . . . n. . . . 240
addetti ai campeggi . . . . n. . . . 241
addetti agli ostelli . . . . n. . . . 242

c) Notizie in ordine alla gestione dei campeggi ed ostelli:

entrate accertate per campeggi ed ostelli . . L. . . . 243
spese impegnate per campeggi ed ostelli . . L. . . . 244

Pubbliche affissioni

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Forma di gestione delle pubbliche affissioni:

in appalto . . . . ☐ 245
in gestione diretta . . . . . ☐ 246

b) Personale addetto al servizio ed entrate della gestione diretta della pubblica affissione:

addetti . . n. . . 247
entrate accertate L. . . 248

c) Notizie in ordine ai veicoli in dotazione:

auto . . n. . . 249
moto n. . . 250
altri . . .. n. . . 251

Viabilità interna

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . rubric .

a) Lunghezza delle strade . . km. . 252
di cui asfaltate . . km. . 253
di cui in territorio montano . km. . 254

b) Forma di gestione della manutenzione delle strade:

in economia . . ☐ 255
in appalto . . . . . . ☐ 256
altre . . . ☐ 257

c) Notizie in ordine ai veicoli in dotazione:

spazzaneve . . n. . . . 258
macchine operatrici . n. . . 259
autocarri . . . n. . . . 260
altri . . n. . . 261

d) Addetti . . n. . . 262

Viabilità esterna

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . rubric . . .

a) Lunghezza delle strade . . km. . 263
di cui asfaltate km. . 264
di cui in territorio montano km. . 265
vicinali di uso pubblico . km. . 266

b) Forma di gestione della manutenzione delle strade:

in economia . . . . ☐ 267
in appalto . . . . . ☐ 268
altre . . . . ☐ 269

c) Notizie in ordine ai veicoli in dotazione:

spazzaneve . . . . n. . . . 270
macchine operatrici . . . . n. . . . 271
autocarri . . . . n. . . . 272
altri . . . . n. . . . 273

d) Addetti . . . . n. . . . 274

Parchi e giardini

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric . . . .

a) Estensione del verde pubblico:

superficie . . . . Ha . . . 275
di cui attrezzato . . . . Ha . . . 276

b) Forma di gestione della manutenzione verde pubblico:

in economia . . . . ☐ 277
in appalto . . . . ☐ 278
altre . . . . ☐ 279

c) Notizie in ordine ai veicoli in dotazione:

macchine operatrici . . . . n. . . . 280
autocarri . . . . n. . . . 281
altri . . . . n. . . . 282

d) Addetti . . . . n. . . . 283

Urbanistica

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric. . . .

a) Esistenza di piani urbanistici:

piano regolatore approvato . . . . . ☐ 284
programma di fabbricazione approvato . . ☐ 285
programma pluriennale di attuazione approvato . . . . ☐ 286
piano per l'edilizia economico popolare approvato . . . . ☐ 287
piano per gli insediamenti produttivi approvato . . . . ☐ 288
piano recupero approvato . . . . . ☐ 289

Servizio trasporti

La spesa è compresa nel titolo . . . sezion . . . rubric . . .

a) Tipo di gestione:

in economia:

gestione diretta . . . . ☐ 290
stabilimenti speciali . . . . . . ☐ 291

in appalto . . . . ☐ 292
azienda municipalizzata . . . . ☐ 293

consorzio:

capo consorzio SI ☐ 294 NO ☐ 295

altri . . . . ☐ 296

b) Addetti . . . . n. . . . 297

c) Notizie in ordine alla gestione:

km percorsi . . . . n. . . . 298
mezzi addetti . . . . n. . . . 299
entrate competenza 1979 accertate (escluso contributo o perdita) . . . . . L. . . . 300
spese competenza 1979 impegnate (escluso utile . . . . L. . . . 301

N.B. — In caso di consorzio i dati devono essere indicati per la quota relativa all'ente.

Servizio acquedotto

La spesa è compresa nel titolo . . . sezion . . . rubric . . .

a) Tipo di gestione:

in economia:

gestione diretta . . . . ☐ 302
stabilimenti speciali . . . . ☐ 303

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

in appalto . . . . ☐ 304
azienda municipalizzata . . . . ☐ 305
consorzio:
capo consorzio . . . . SI ☐ 306 NO ☐ 307
altri . . . . ☐ 308

b) Addetti . . . . n. . . . 309

c) Utenti:
abitazioni . . . . n. . . . 310
altri . . . . n. . . . 311

d) Notizie in ordine alla gestione:
lunghezza rete . . . . km . . . 312
acquedotto a caduta . . . . km . . 313
acquedotto a sollevamento . . . . . km . . 314
consumo energia elettrica per sollevamento . kwh . 315
onere relativo al predetto consumo . . . L. . . . 316
acqua venduta nel 1979 in metri cubi . . n. . . . 317
percentuale del centro abitato servito da rete interna idrica . . . . % 318
automezzi . . . . n. . . 319
non esiste acquedotto . . . . . . ☐ 320
entrate competenza 1979 accertate (escluso contributo o perdita) . . . . . L. . . 321
spese competenza 1979 impegnate (escluso utile) . . . . L. . . 322

N.B. — In caso di consorzio i dati devono essere indicati per la quota relativa all'ente.

Farmacie

La spesa è compresa nel titolo . . . sezion . . . rubric . .

a) Tipo di gestione:
in economia:
gestione diretta . . . . ☐ 323
stabilimenti speciali . . . . . . ☐ 324
in appalto . . . . ☐ 325
azienda municipalizzata . . . . . . ☐ 326
consorzio:
capo consorzio . . . . SI ☐ 327 NO ☐ 328
altri . . . . ☐ 329

b) Addetti . . . . n. . . . 330

c) Notizie in ordine alla gestione:
farmacie . . . . n. . . . 331
entrate competenza 1979 accertate (escluso contributo o perdita) . . . . . L. . . . 332
spese competenza 1979 impegnate (escluso utile) . . . . L. . . . 333

N.B. — In caso di consorzio i dati devono essere indicati per la quota relativa all'ente.

Servizio nettezza urbana

La spesa è compresa nel titolo I - sezion . . . . rubric. . .

a) Tipo di gestione:
in economia:
gestione diretta . . . . ☐ 334
stabilimenti speciali . . . . . . ☐ 335
in appalto . . . . ☐ 336
azienda municipalizzata . . . . . . ☐ 337
consorzio:
capo consorzio . . . . SI ☐ 338 NO ☐ 339
altri . . . . ☐ 340

b) Addetti . . . . n. . . . 341

Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice

c) Utenti:
abitazioni . . . . n. . . . 342
attività produttive . . . . n. . . . 343
alberghi . . . . n. . . . 344
altri . . . . n. . . . 345

d) Notizie in ordine alla gestione:
esiste impianto di smaltimento . . . . SI ☐ 346 NO ☐ 347
tipo di impianto 348
costi dell'impianto di smaltimento . . . L. . . . 349
ricavi dell'impianto di smaltimento . . . L. . . . 350
entrate globali del servizio nettezza urbana della competenza 1979, accertate (escluso contributo o perdita) . . . . . . L. . . . 351
spese globali del servizio nettezza urbana della competenza 1979, impegnate (escluso utile) . . . . L. . . . 352

N.B. — In caso di consorzio i dati devono essere indicati per la quota relativa all'ente.

Azienda elettrica

La spesa è compresa nel titolo . . . sezion . . . rubric . . .

a) Tipo di gestione:
in economia:
gestione diretta . . . . ☐ 353
stabilimenti speciali . . . . . . ☐ 354
in appalto . . . . ☐ 355
azienda municipalizzata . . . . . . ☐ 356
consorzio:
capo consorzio . . . . SI ☐ 357 NO ☐ 358
altri . . . . ☐ 359

b) Addetti . . . . n. . . . 360

c) Utenti:
abitazioni . . . . n. . . . 361
altri . . . . n. . . . 362

d) Notizie in ordine alla gestione:
lunghezza rete . . . . km . . . 363
Kwh forniti . . . . n. . . . 364
percentuale del centro abitato servito . . . . . % 365
automezzi . . . . n. . . . 366
entrate competenza 1979 accertate (escluso contributi o perdita) . . . . . L. . . . 367
spese competenza 1979 impegnate (escluso utile) . . . . L. . . . 368

N.B. — In caso di consorzio i dati devono essere indicati per la quota relativa all'ente.

Azienda del gas

La spesa è compresa nel titolo . . . sezion . . . rubric . . .

a) Tipo di gestione:
in economia:
gestione diretta . . . . ☐ 369
stabilimenti speciali . . . . . . ☐ 370
in appalto . . . . ☐ 371
azienda municipalizzata . . . . . . ☐ 372
consorzio:
capo consorzio . . . . SI ☐ 373 NO ☐ 374
altri . . . . ☐ 375

b) Addetti . . . . n. . . . 376

c) Utenti:
abitazioni . . . . n. . . . 377
altri . . . . n. . . . 378

	Importi impegnati sulla competenza 1979 e codice
d) Notizie in ordine alla gestione:	—
lunghezza rete	km. . . 379
gas venduto . . . . . metri cubi	n. . . . 380
percentuale del centro abitato servito	% 381
automezzi	n. . . . 382
entrate competenza 1979 accertate (escluso contributo o perdita)	L. . . . 383
spese competenza 1979 impegnate (escluso utile)	L. . . . 384

N.B. — In caso di consorzio i dati devono essere indicati per la quota relativa all'ente.

Centrale del latte

La spesa è compresa nel titolo . . . sezion . . . rubric . . .

a) Tipo di gestione:

in economia:		
gestione diretta	☐	385
stabilimenti speciali	☐	386
in appalto	☐	387
azienda municipalizzata	☐	388
consorzio:		
capo consorzio	SI ☐	389
	NO ☐	390
altri	☐	391
b) Addetti	n. . . .	392
c) Notizie in ordine alla gestione.		
latte venduto	hl. . . .	393
automezzi	n. . . .	394
entrate competenza 1979 accertate (escluso contributo o perdita)	L. . . .	395
spese competenza 1979 impegnate (escluso utile)	L. . . .	396

N.B. — In caso di consorzio i dati devono essere indicati per la quota relativa all'ente.

Data, ...

Il sindaco

. . . .

Il segretario

. . . .

(4409)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 luglio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1455/81 della commissione del 28 maggio 1981 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di Macao;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali (v.d. 60.05 cod. stat. 160, 170, 190) e di accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa, di vestiti, completi e insieme da sci, composti da due o tre pezzi, e altri indumenti esterni tessuti, per donna, ragazza e bambini, di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali (v.d. 61.02 cod. stat. 070, da 200 a 240, 850, da 900 a 920) originari di Macao è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 protoc. n. 34200 del 30 novembre 1976 concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4452)

DECRETO 24 luglio 1981.

Deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica all'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1978 riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1981 concernente l'istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero;

Decreta:

Sono esclusi dall'obbligo del deposito previsto dal decreto 27 maggio 1981, citato nelle premesse, i pagamenti per le importazioni dei prodotti di cui alle seguenti voci doganali: 26.01 A; 27.01 AIII; 73.01 B, C, D; 73.02 AI; 73.03; 73.07 AI, BI; 73.08; 73.10 AI, AII; 73.11 AI; 73.12 AII; 73.13 AII; 73.13 BIa), BIIb), BIIc); 73.13 BIVc)1,2; 73.15 AIb)2; 73.15 AVb)1; 73.15 BIb)2; 73.15 BVb)1; 73.15 BVb)2; 73.15 BVIIa)2; 73.15 BVIIb)1; 73.15 BVIIb)2bb.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 luglio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4600)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della Banca commerciale italiana, società per azioni, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Milano;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta « Banca » in data 27 aprile 1981;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al *Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio* in occasione della sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 6, 21, 27 e 37 dello statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Milano, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Titolo II

DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE AZIONI

Art. 5. — Il capitale sociale è di L. 210.000.000.000 ed è rappresentato da n. 42.000.000 di azioni del valore nominale di L. 5.000 cadauna (salva la disposizione dell'art. 13).

Art. 6. — Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea nei modi e nelle forme che questa riterrà, ai fini della gestione sociale, più opportuni e convenienti anche per l'osservanza di specifiche norme alle quali la Banca sia tenuta ad ottemperare.

Art. 21. — Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca il consiglio di amministrazione, indicando il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, quante volte ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda sia dalla Direzione centrale, sia da tre membri del consiglio di amministrazione.

Di regola la convocazione sarà fatta almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza.

In caso di urgenza questo termine potrà essere ridotto a tre giorni. In tal caso gli inviti dovranno essere diramati telegraficamente.

Il consiglio si raduna almeno una volta al trimestre.

Art. 27. — Il consiglio di amministrazione nomina ogni anno nel proprio seno un comitato esecutivo composto di quel numero di membri che crederà di stabilire. Il presidente, il o i vice presidenti del consiglio e gli amministratori delegati fanno parte di diritto del comitato.

Il comitato esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e poteri che saranno ad esso delegati dal consiglio. Nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, il comitato determina i criteri per la gestione degli affari e sorveglia il funzionamento della Banca.

In caso di urgenza esso può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Oltre questo comitato, statutariamente istituito, potrà il consiglio istituire quegli altri comitati e commissioni che crederà del caso, determinandone i poteri e le attribuzioni.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dei comitati e delle commissioni saranno stabilite dal regolamento.

Art. 37. — Della convocazione del consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione all'organo di vigilanza nella stessa forma e entro gli stessi termini di cui all'art. 21.

Un delegato dell'organo di vigilanza presenzia con funzioni ricognitive alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Degli eventuali interventi svolti dal delegato - qualora lo stesso rilevi che una assumenda delibera non sia conforme alla vigente normativa e ritenga di avvertirne il consiglio nel corso stesso della riunione - deve essere fatta menzione nel verbale.

Copia del verbale della riunione deve essere inviata all'organo di vigilanza entro dieci giorni dalla data della sua sottoscrizione da parte dei soggetti statutariamente designati.

(4079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:
idraulica.

UNIVERSITA' DI FERRARA

Facoltà di magistero:
storia dei partiti e dei movimenti politici.

UNIVERSITA' DE L'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi superiore.

UNIVERSITA' DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:
filologia germanica.

UNIVERSITA' DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
sociologia del diritto;
istituzioni di diritto romano.

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica;
endocrinologia e medicina costituzionale;
urologia;
patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITA' COMMERCIALE « L. BOCCONI » DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:
diritto penale commerciale;
diritto industriale;
economia delle aziende industriali;
organizzazione del lavoro;
funzioni finanziarie;
economia degli intermediari finanziari;
storia economica;
problemi dello sviluppo economico.

UNIVERSITA' DI NAPOLI

Facoltà di medicina veterinaria:
zoologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
cibernetica.

UNIVERSITA' DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

UNIVERSITA' DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto pubblico.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Composizione architettonica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4481)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Campora agricola a r.l. », in Campora S. Giovanni di Amantea.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 il prof. Francesco Ruffolo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Campora agricola a r.l. », in Campora S. Giovanni di Amantea (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione dell'avv. Renato Anania.

(4121)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro di Capistrello

Con decreto ministeriale 19 giugno 1981 il dott. Antonio Di Matteo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro di Capistrello, in Capistrello (L'Aquila), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 10 luglio 1963, in sostituzione dell'avv. Giacomo Giammaria che ha rinunciato all'incarico.

(4172)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa A.C.L.I. San Giuseppe, in Mesoraca

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 l'avv. Francesco Abiusi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa A.C.L.I. San Giuseppe, in Mesoraca (Catanzaro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Aldo Munizza.

(4232)

Scioglimento della società coop. agricola « A.N.A.C.O.F. - Associazione nazionale aziende e cooperative ortoflorofrutticole - Società cooperativa a r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1981 la società cooperativa agricola « A.N.A.C.O.F. - Associazione nazionale aziende e cooperative ortoflorofrutticole - Società cooperativa a responsabilità limitata », in Roma, costituita per rogito avv. Giuseppe Giambelluca in data 28 ottobre 1975, repertorio n. 28918, registro società n. 4091/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Guido Cacace.

(4089)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. SAMET - Società azionaria metallurgica, in Romano d'Ezzelino.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 361.865.369, dovuto dalla S.p.a., Samet - Società azionaria metallurgica, in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come risulta modificato dalla legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Vicenza è incaricata della esecuzione del predetto decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4298)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio, da adibire al centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati della carriera esecutiva da adibire al centro di servizio di Milano;

Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie e ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Milano.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere ausiliarie e del personale operaio del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del titolo di studio di licenza elementare.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera ausiliaria o nel ruolo del personale operaio e il titolo di studio nonchè i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Detto esame avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere la prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, sarà approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Milano, ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Lombardia.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria all'ufficio di destinazione.

I medesimi all'atto dell'assunzione in servizio, dovranno consegnare al capo dell'ufficio il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nelle domande, il certificato attestante la idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente articolo o la omessa regolarizzazione nel termine prescritto, nonchè l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 8.

Gli impiegati, assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando, saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312; ai medesimi impiegati verrà corrisposto il relativo trattamento economico, oltre alle altre competenze spettanti per legge.

Nel caso in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sarà restituito nel ruolo di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1981
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 125

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi, 5 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . . a . . . . . . (provincia . . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire ai centri di servizio di Milano.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso . . . . con la qualifica funzionale . . . .;

di rivestire, antecedentemente alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica di . . . . . . ruolo . . . . . . con anzianità nel ruolo a decorrere dal . . . .;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

di essere in possesso del titolo di preferenza di . . . . . .;

di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Milano.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano e comunque nella regione Lombardia.

Indirizzo per le comunicazioni . . . .

. li . . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

(4496)

Concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio, da adibire al centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati della carriera esecutiva da adibire al centro di servizio di Roma.
Ravvisata la necessità di bandire un concorso speciale, per esami, a coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire al centro di servizio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie e ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 del presente bando, da adibire al centro di servizio di Roma.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente articolo gli impiegati di ruolo delle carriere ausiliarie e del personale operaio del Ministero delle finanze che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza o in altro ruolo di pari livello e siano in possesso del titolo di studio di licenza elementare.

L'anzianità nel ruolo di appartenenza è ridotta a due anni per coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento e fino all'eventuale conseguimento della nomina, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti dovranno espressamente indicare nella domanda la qualifica rivestita con l'indicazione del ruolo, l'anzianità nella carriera ausiliaria o nel ruolo del personale operaio e il titolo di studio nonché i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

La firma, in calce alla domanda, deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i concorrenti prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un saggio di dattilografia e su macchina calcolatrice.

Detto esame avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze.

I candidati saranno personalmente invitati a sostenere la prova almeno venti giorni prima con l'indicazione del giorno e dell'ora.

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale, con esclusione di qualsiasi altro documento di riconoscimento.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e sarà composta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sette decimi.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria i titoli preferenziali non espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

La graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, sara approvata con decreto ministeriale immediatamente efficace e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Art. 5.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria, i vincitori del concorso saranno assegnati al centro di servizio di Roma ove devono permanervi per almeno cinque anni; peraltro nel corso del quinquennio, essi potranno essere trasferiti per esigenze di servizio ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Lazio.

I vincitori sono tenuti a frequentare un corso di formazione o di aggiornamento professionale; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria all'ufficio di destinazione.

I medesimi all'atto dell'assunzione in servizio, dovranno consegnare al capo dell'ufficio il titolo di studio, i titoli di preferenza indicati nelle domande, il certificato attestante l'idoneità fisica all'impiego.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia autenticata.

Eventuali irregolarità sanabili accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dello apposito invito.

Art. 7.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, nel termine assegnato, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al precedente articolo o la omessa regolarizzazione nel termine prescritto, nonché l'esito negativo della prova finale del corso di cui al precedente art. 5, implicario la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 8.

Gli impiegati, assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando, saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e saranno inquadrati nella quarta qualifica funzionale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312; ai medesimi impiegati verrà corrisposto il relativo trattamento economico, oltre alle altre competenze spettanti per legge.

Nel caso in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia ed il candidato sara restituito nel ruolo di provenienza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1981
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 126

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - Viale Tolstoi, 5 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato il . . a . . (prov.) e residente in . . . . c.a.p. (prov. .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere ausiliarie ed ai ruoli del personale operaio del Ministero delle finanze, da adibire ai centri di servizio di Roma.

Al riguardo dichiara:

di essere in servizio presso . . . . . . con la qualifica funzionale . . . .;

di rivestire, antecedentemente alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, la qualifica di . . . . . . ruolo . . . . . . con anzianità nel ruolo a decorrere dal . . . .;

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito il . . . . . presso . . . .;

di essere in possesso del titolo di preferenza di . . . .;

di essere assegnato, se vincitore, al centro di servizio di Roma.

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma e comunque nella regione Lazio.

Indirizzo per le comunicazioni . . . .

. . . . lì . . .

Firma . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(4497)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in meccanizzazione agricola, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 18 giugno 1981 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in meccanizzazione agricola, a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1979.

(4347)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in fitopatologia, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 18 giugno 1981 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli e per esami, con programma di esame in fitopatologia, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1979.

(4348)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento di una sede farmaceutica vacante nel comune di Acquaviva Platani.

Con decreto 27 giugno 1981, n. 4802, sono stati riaperti sino al 30 settembre 1981 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la sede farmaceutica rurale del comune di Acquaviva Platani di cui al decreto 16 gennaio 1981, n. 9452.

(4236)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1981, n. 36.

Partecipazione della regione Toscana alle attività della fondazione Franco Antonicelli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dell'attività volta alla promozione ed allo sviluppo dell'iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello statuto ed all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regione Toscana promuove la costituzione e partecipa all'attività della « Fondazione Franco Antonicelli », con sede in Livorno.

Art. 2.

La giunta regionale è impegnata a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della « Fondazione Franco Antonicelli »

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede:

a) a conferire la somma di L. 250.000.000 nella misura di L. 50.000.000 annui a partire dal 1981 e per 5 anni, quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le opere di primo impianto;

b) ad erogare un eventuale contributo annuale quale concorso per le spese di funzionamento della fondazione, a norma e con le modalità di cui alla legge regionale n. 12 del 28 gennaio 1980.

Art. 4.

L'onere di L. 50.000.000, per l'anno 1981, derivante dalla presente legge farà carico al cap. 09440 che viene istituito con la successiva variazione al bilancio di previsione del corrente anno finanziario.

L'onere per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dei bilanci interessati.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate, per analogo importo, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 70180. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 09440. — Contributo annuale (dal 1981 al 1985) al fondo di dotazione e per le opere di primo impianto della « Fondazione Franco Antonicelli » . . . . L. 50.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 marzo 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 febbraio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 marzo 1981.

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1981, n. 37.

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 3 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli orfani dei lavoratori, istituita con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, e successive modifiche, è attuata per l'anno 1981 secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Assistenza economica

Ai nuclei composti dal genitore superstite ed un solo orfano sono erogati assegni di assistenza economica secondo i livelli di reddito e nelle misure seguenti:

REDDITO		ASSEGNO	
Mensile	Annuo	Mensile	Annuo
0	0	200.000	2.400.000
da L. 1 a L. 119.850	da L. 1 a L. 1.558.050	140.000	1.680.000
da L. 119.851 a L. 165.000	da L. 1.558.051 a L. 2.145.000	90.000	1.080.000
da L. 165.001 a L. 187.000	da L. 2.145.001 a L. 2.431.000	65.000	780.000
da L. 187.001 a L. 200.000	da L. 2.431.001 a L. 2.600.000	30.000	360.000
da L. 200.001 a L. 472.360	da L. 2.600.001 a L. 6.140.680	25.000	300.000

Il limite di reddito per l'ammissione all'assistenza economica di L. 6.140.680 è aumentato di L. 300.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Le misure degli assegni sono aumentate di L. 300.000 annue per ogni orfano oltre il primo.

Art. 3.

Assegno urgente

Alla morte del genitore, come intervento immediato per far fronte alle prime necessità, è corrisposto un assegno urgente «una tantum» in misura non inferiore a L. 100.000 per ciascun orfano.

L'assegno urgente non spetta quando il nucleo orfanile dispone di un reddito da lavoro e/o da patrimonio superiore a L. 6.140.680 annue aumentato di L. 300.000 annue per ogni orfano oltre il primo. Sono esclusi dal calcolo i redditi di tipo previdenziale.

Art. 4.

Assistenza economica per l'orfano solo

All'orfano in stato di grave bisogno di assistenza e tutela ai sensi dell'art. 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975, che sia privo di reddito e che non fruisca di affidamento familiare o a comunità educativa, ai sensi del successivo art. 7, è corrisposto un assegno di L. 200.000 mensili.

Gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela con reddito proprio non superiore a L. 2.600.000 annue sono invece assistiti secondo le modalità previste per l'assistenza economica di cui all'art. 2.

Gli assegni spettanti ad orfani minorenni sono corrisposti al tutore.

Art. 5.

Detrazione degli assegni INPS

Gli assegni di assistenza economica di cui ai precedenti articoli 2 e 4 sono erogati detratto l'importo dell'assegno sostitutivo della pensione ai superstiti, corrisposto dall'I.N.P.S. ai sensi del quarto comma dell'art. 1-*sexies* della legge 24 ottobre 1978, n. 641.

Art. 6.

Servizi integrativi della famiglia

A favore degli orfani che necessitano di servizi integrativi dell'ambiente familiare ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI; approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975, non assicurati dai servizi socio-sanitari gestiti direttamente dall'ente locale, sono erogati contributi economici non superiori al 90% del costo del servizio.

Gli orfani affidati alle comunità educative di Montecatini e Rispescia, già gestite dall'ENAOLI, sono a totale carico del comune affidante, ai sensi dell'art. 24 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

L'orfano è ammesso al contributo per il servizio integrativo quando il reddito del nucleo orfanile non supera il limite di L. 6.140.680 annue aumentato del costo del servizio e della quota di L. 300.000 per ogni orfano oltre il primo.

La retta convenzionale per il calcolo dell'ammissibilità dell'orfano a fruire del servizio integrativo presso le comunità educative di Montecatini e Rispescia, è stabilita nella misura di L. 8.500 per affidamenti completi e L. 5.500 per affidamenti diurni o altri tipi di servizio integrativo.

L'assistenza integrativa è corrisposta contemporaneamente all'assistenza economica di cui all'art. 2, se dovuta.

Art. 7.

Servizi sostitutivi della famiglia

Per gli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela sono attuati servizi sostitutivi dell'ambiente familiare d'origine, come previsto dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975.

La scelta del servizio è effettuata, in rapporto alle specifiche esigenze dell'orfano, in accordo con l'esercente la potestà o col tutore, sentito l'interessato.

Il costo del servizio sostitutivo è a totale carico del comune, salvo la detrazione dei redditi pensionistici o da rendita INAIL propri dell'orfano e la detrazione di eventuali quote di concorso alla spesa corrisposta dall'orfano stesso percettore di redditi da lavoro o patrimonio, dal genitore superstite, dai parenti tenuti agli alimenti.

Art. 8.

Contributi e rette di affidamento

Nel determinare l'entità del contributo spettante alle famiglie affidatarie di orfani che fruiscono di servizi integrativi e sostitutivi, i comuni singoli o associati avranno riguardo alle prestazioni che la famiglia affidataria deve fornire in relazione all'età e alle esigenze psico-fisiche e sociali dei minori. Comunque l'importo del contributo non può essere superiore a L. 200.000 mensili aumentabile fino ad un massimo del 30% per quei soggetti che necessitano di particolari prestazioni e cure per rimuovere gravi stati di svantaggio psico-fisico e sociale.

L'entità delle rette di affidamento completo o diurno a comunità educative è stabilita dai comuni singoli o associati secondo i criteri adottati per l'affidamento degli altri minori.

Agli orfani di cui all'art. 7 può essere erogato anche un intervento economico fino ad un massimo di L. 200.000 per la prima dotazione di vestiario, all'atto dell'affidamento a famiglia o a comunità educativa.

Art. 9.

Procedure amministrative

Fino al riordino della materia restano in vigore le norme del regolamento dell'assistenza dell'ENAOLI, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1975; rimangono altresì invariate le procedure amministrative in atto, in quanto compatibili con la presente legge e con l'ordinamento degli enti locali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 marzo 1981.

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 febbraio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 marzo 1981.

(3973)

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1981, n. 38.

Prime disposizioni concernenti il coordinamento dell'attività delle farmacie aperte al pubblico (ex ospedaliere) con i servizi dell'unità sanitaria locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale addetto alle farmacie aperte al pubblico dei cessati enti ospedalieri la cui gestione è stata trasferita alle amministrazioni comunali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è distaccato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali presso i comuni nel cui territorio sono ubicati i servizi farmaceutici per essere utilizzato ad assicurare la continuità dei servizi medesimi.

I provvedimenti di distacco, disposti su richiesta dei comuni, possono essere adottati fino all'entrata in vigore delle piante organiche di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La posizione di distacco non pregiudica la iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario di cui alla legge regionale 26 novembre 1979, n. 59, e successive modificazioni né prefigura un assetto giuridico di vantaggio per gli operatori interessati né comporta l'attribuzione di alcuna indennità, emolumento o compenso aggiuntivo.

Art. 2.

Al personale indicato al precedente articolo, in servizio alla data del 17 settembre 1980, è fatta salva la facoltà di formulare apposita istanza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per essere trasferito ai comuni nell'ambito del servizio farmaceutico presso cui è attivata la posizione di distacco.

L'inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici dei comuni di cui al precedente comma sarà effettuato con riferimento alle tabelle di equiparazione - colonna enti locali -

previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con l'osservanza dei principi del riconoscimento dell'anzianità di servizio e fermo restando l'eventuale mantenimento *ad personam* di trattamenti economici superiori al godimento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 aprile 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 febbraio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 marzo 1981.

(3974)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1981, n. **39**.

Istituzione del servizio di mensa per il personale regionale delle sedi periferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 17 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad organizzare nelle sedi periferiche presso mense aziendali pubbliche, un servizio di mensa per il personale regionale, per particolari esigenze di ufficio ed in relazione con l'orario di lavoro giornaliero funzionale e flessibile, che prevede un breve intervallo tra la presenza antimeridiana e quella pomeridiana, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 50 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, sostituito con l'art. 34 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38, stipulando idonee convenzioni.

In caso di comprovata impossibilità a realizzare il servizio di mensa, nei modi e nelle forme di cui al primo comma, la giunta regionale è autorizzata a ricercare soluzioni congiuntamente agli altri enti locali o con gli enti pubblici economici.

Le convenzioni disciplinano la composizione del pasto, il prezzo, la misura dei costi fissi e l'organizzazione, la durata ed i casi di cessazione del rapporto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 46.000.000 cui è fatto fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio dell'esercizio 1981, al capitolo 02200 che presenta la necessaria disponibilità.

Alla spesa per gli anni successivi sarà fatto fronte con i fondi disponibili sul corrispondente capitolo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Tocana.

Firenze, addì 10 aprile 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 marzo 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 aprile 1981.

(3975)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812030)